



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del reg. Del 29.12.2015	Oggetto: Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivante da ordinanze della Corte Suprema di Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dal Comune di Carsoli per l'annullamento delle sentenze della Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila nn. 13-14-15-16/01/10.-
--------------------------------------	--

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **15:20** nella sala consiliare del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione, in sessione **straordinaria** che è stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale i Sigg.ri:

			Presenti	Assenti
Sindaco:	Nazzarro	Velia	X	
Consiglieri:	De Luca	Rosa	X	
	Zazza	Alessandra	X	
	Mazzetti	Mario	X	
	Muzi	Lorenza	X	
	Di Gennaro	Augusto		X
	Ottaviani	Italo	X	
	Simeoni	Giuseppe	X	
	Mattia	Pasquale	X	
	D'Antonio	Domenico		X
	Prosperi	Alberto	X	
	Cimei	Gaetano	X	
	Di Natale	Mauro	X	

Assegnati: n. 12+1 (Sindaco)

In carica: n. 13

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- **PRESIEDE** l'assemblea la Sig.ra Alessandra Zazza, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Gavazzi;
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione;
Esce durante la lettura il Cons.re Mazzetti – ore 15,22 – P. 10
Rientra il Cons.re Mazzetti – ore 15,23 – P. 11

Alle ore 15,29 interviene alla seduta il Consigliere D'Antonio Domenico – P. 12

Il Presidente dà per letto il Parere del Revisore dei Conti in merito alla proposta di deliberazione in oggetto;

Il Sindaco relaziona brevemente in merito ai due riconoscimenti di debito fuori bilancio posti all'o.d.g, significando che il Consiglio non può che dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali di che trattasi;

Il Cons.re Di Natale evidenzia che purtroppo la tematica di cui al punto in oggetto è una delle continue ferite che colpiscono e l'Amministrazione Comunale e la Comunità di Carsoli. Prende atto che trattasi di atto dovuto: l'unica osservazione è che il ricorso presentato risale al 2007 ed è relativo a pagamenti ICI inerenti gli anno 2001/2004, effettuati sulla base di rendite catastali sottostimate rispetto a quelle poi aggiornate nel 2006. Il che ha comportato la necessità di sostenere spese per oltre 12.000,00 euro, e provvedere a numerosi adempimenti. Afferma che quando si amministra una comunità bisogna avere un alto senso di quello che si sta a fare e soprattutto rendersi conto fino a che punto si può tirare la cinghia (soprattutto da parte degli uffici): non è possibile che non si riesca a trovare una soluzione concordata con il contribuente. Il procedimento di che trattasi ha impegnato sicuramente l'ufficio. Dà quindi lettura del dispositivo della Cassazione da cui rileva il dubbio che la questione potesse essere risolta con un semplice riconteggio e rivisitazione delle procedure, riconoscendo eventuali errori. Auspica l'intervento del Revisore dei Conti anche per la formulazione di consigli nei confronti dell'Amministrazione, al fine di salvaguardare la dignità della Pubblica Amministrazione e la sua rappresentatività nei confronti dei cittadini.

Il Cons.re D'Antonio rileva che nella documentazione inviata via mail ai consiglieri non è stata allegata la copia delle ordinanze: si chiede se la motivazione delle stesse inerisca il merito o la procedura. Qualora inerisca la procedura e sia rilevabile una eventuale carenza nell'iter procedurale, allora il discorso è diverso. Sembrerebbe peraltro radicarsi questa seconda ipotesi che cambia pertanto completamente il quadro espositivo, anche al fine di eventuali responsabilità.

Il Sindaco rappresenta che, a seguito di riclassificazione dell'immobile da parte dell'Agenzia del Territorio risalente all'anno 2006, il Comune ha emesso avvisi di accertamento per gli anni pregressi: l'utente ha presentato ricorso contestando la decorrenza della modifica del classamento.

Il Cons.re Mazzetti rileva che l'impostazione è corretta ma che va anche rilevato che non si tiene conto dei ricorsi conclusisi favorevolmente per il Comune. Occorrerebbe verificare quanti ricorsi si sono risolti favorevolmente per il Comune e quanti no: andrebbe fatta una verifica puntuale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, dai Responsabili dei servizi interessati;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari, n. 4 astenuti (Consiglieri Di Natale, Cimei, D'Antonio e Prosperi), resi nei modi di legge,

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivante da ordinanze della Corte Suprema di Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dal Comune di Carsoli per l’annullamento delle sentenze della Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila nn. 13-14-15-16/01/10.-”,

che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione che presenta il seguente risultato:

Presenti: n. 12

Votanti: n. 9

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 3 (Cons.ri Cimei, D’Antonio e Prosperi)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: *Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivante da ordinanze della Corte Suprema di Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dal Comune di Carsoli per l'annullamento delle sentenze della Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila nn.13-14-15-16/01/10.*

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

- con ricorso notificato a questo comune in data 23.11.2007 prot.10305, in allegato che ne costituisce parte integrante, la Sig.ra Simionati Adriana impugnava avanti la Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila l'avviso di accertamento dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 , provvedendo , entro sessanta giorni dalla notifica, al pagamento della maggiore imposta richiesta, oltre a sanzioni ed interessi, ammontante ad €2.885,00;
- con ricorso notificato a questo comune in data 23.11.2007 prot. 10299, in allegato che ne costituisce parte integrante, la Sig.ra Simionati Adriana impugnava avanti la Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila l'avviso di accertamento dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, provvedendo , entro sessanta giorni dalla notifica, al pagamento della maggiore imposta richiesta, oltre a sanzioni ed interessi, ammontante ad €2.814,00;
- con ricorso notificato a questo comune in data 30.11. 2007, in allegato che ne costituisce parte integrante, la Sig.ra Simionati Adriana impugnava avanti la Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila l'avviso di accertamento dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, provvedendo , entro sessanta giorni dalla notifica, al pagamento della maggiore imposta richiesta, oltre a sanzioni ed interessi, ammontante ad €2.743,00;
- con ricorso notificato a questo comune in data 13.12.2007, in allegato che ne costituisce parte integrante, la Sig.ra Simionati Adriana impugnava avanti la Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila l'avviso di accertamento dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2004, provvedendo , entro sessanta giorni dalla notifica, al pagamento della maggiore imposta richiesta, oltre a sanzioni ed interessi, ammontante ad €3.117,00;

Il giorno 3.04.2008 la Commissione tributaria di 1° grado, sezione 5, si pronunciava accogliendo parzialmente i ricorsi , annullando gli avvisi di accertamento, ad eccezione della sanzione per omessa dichiarazione ammontante ad €340,86 per il 2001, ad €340,98 per il 2002, ad €340,98 per il 2003 ed a €397,82 per il 2004;

Successivamente in data 10.12.2008 il Comune ricorreva in appello alla Commissione Tributaria di 2° grado che in data 19.01.2010 respingeva l'appello proposto dal Comune per le quattro annualità 2001-2002-2003 e 2004 e condannava lo stesso al pagamento in favore di Simionati Adriana delle spese liquidate in €300,00 ad anno;

Non condividendo le conclusioni del giudice tributario di 2° grado , il comune chiedeva parere ad un legale, e con delibera della Giunta comunale n. 60 del 27.05.2010 decideva di proporre ricorso per Cassazione avverso le sentenze della Commissione tributaria di secondo grado per gli anni d'imposta 2001-2002-2003 e 2004;

La sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione con ordinanze nn. 5286/13-5287/2013-5288/13 e 5911/13, il 20 dicembre 2012 rigettava il ricorso del Comune di Carsoli compensando le spese tra le parti;

Visto l'art. 194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita : *“con deliberazione consiliare di cui all'art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da :*

a) “sentenze esecutive”;
omissis

Visto l'art. 26 del regolamento di contabilità modificato con delibera di Consiglio n. 15 del 08.06.2011 il quale dispone : *“ i debiti fuori bilancio possono essere riconosciuti in qualsiasi periodo dell'anno. I Responsabili dei servizi sono tenuti a comunicare alla Giunta, al Presidente del Consiglio Comunale ed al servizio di Ragioneria i debiti entro 10 giorni dall'avvenuta conoscenza”;*

Vista la comunicazione dell'avv. Piero Lattanzio del 23.11.2015 , con la quale rimetteva copia delle ordinanze della Corte Suprema di Cassazione nn. 5286/13-5287/2013- 5288/13 e 5911/13;

Dato atto, pertanto, che l'entità del debito ammonta ad €1.200,00 in relazione alle spese liquidate con le sentenze n. 13/1/2010 , n. 14/1/2010, n. 15/1/2010 e n. 16/1/2010 della Commissione tributaria di 2° grado ed ad € 10.138,36 in relazione a quanto disposto dalle Sentenze della Commissione tributaria di 1° grado e corrispondente alla maggiore imposta versata, a seguito di accertamento, dalla Sig.ra Simionati Adriana per gli anni 2001-2002-2003 e 2004 , per un importo complessivo di €11.338,36;

Evidenziato che la Corte dei Conti si è più volte espressa in merito alla configurazione giuridica dell'istituto contabile del debito fuori bilancio disciplinato dall'art.194. comma 1, lettera a) del D. Lgs 267/2000, statuendo che :

“il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, a differenza delle altre ipotesi elencate dal legislatore alle lettere da b) ad e), non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio Comunale. In altre parole, di fronte ad un titolo esecutivo, l'organo assembleare dell'ente locale non deve compiere alcuna valutazione, non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento del relativo debito”;

Ritenuto pertanto, necessario ed opportuno, dare esecuzione alle ordinanze della Corte Suprema di Cassazione e per l'effetto riconoscere il debito fuori bilancio derivante dall'accoglimento dei ricorsi proposti dal contribuente;

Considerato che, in sede di adozione del provvedimento di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio occorre anche indicare i mezzi necessari al finanziamento degli stessi;

Visto il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 3 del D. L. 174/2012 convertito con Legge n. 213 del 07.12.2013;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visti la legge n. 241/90 e lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente trascritti :

di riconoscere , ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett.a) del TUEL n. 267/2000 e per quanto di competenza, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 11.338,36, derivante dalle ordinanze della Corte Suprema di Cassazione nn. 5286/13-5287/2013-5288/13 e 5911/13 con le quali è stato rigettato il ricorso proposto dal Comune di Carsoli;

Dare atto che il debito di che trattasi risulta finanziato con fondi propri di bilancio disponibili all'intervento 1010408 cap. 24750, preventivamente accantonati per l'importo di €9.772,12 del corrente bilancio 2015 e capiente per la restante quota di €1.566,24;

Dare atto , inoltre, che tale riconoscimento ed il relativo finanziamento non comportano alterazione agli equilibri di bilancio e che per gli stessi è necessario provvedere al fine di evitare oneri per interessi, spese giudiziali ed in genere i maggiori esborsi che potrebbero derivare da un ritardato pagamento della spesa in oggetto, con evidente danno certo e grave alle finanze dell'Ente.

Disporre che detto provvedimento venga trasmesso, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L.F. 2003, n. 289/2002, alla Corte dei Conti .

Inoltre, in relazione all'urgenza, propone di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Pareri art. 49 T.U.

=====

IN ORDINE alla regolarità tecnica : favorevole


Il Responsabile del Servizio Tributi
f.to Rag. Maria De Angelis

=====

IN ORDINE alla regolarità contabile : favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

=====



Comune di Carsoli

Comune di
CARSOLI (AQ)
Arrivo
Prot. N° 0011515 del 22-12-2015
Cat. 1 Classe 1



IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 1

Il giorno 21 del mese di dicembre dell'anno 2015, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Carsoli Dott. Roberto D'argento, nominato con deliberazione del 23/11/2015, n. 25, esprime il parere di seguito riportato sulla proposta di deliberazione ricevuta in data 14 dicembre 2015

Oggetto: Parere al Consiglio Comunale di Carsoli sulla proposta di Delibera avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivante da ordinanze della corte Suprema di Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dal Comune di Carsoli per l'annullamento delle sentenze della commissione Tributaria Regionale dell'Aquila Nn. 13, 14, 15, 16/01/2010".

Il Revisore Unico dei Conti

Premesso che l'art. 194, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, prevede che gli Enti Locali riconoscono, con deliberazione Consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilanci derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente,

nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Vista la documentazione allegata alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale prodotta dalli Responsabili dei Servizi Tributi e Finanziario, nella quale è illustrata la natura del debito ed è indicato che tale debito fuori bilancio rientra nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a) del citato art. 194;

Preso atto:

- Che con Ordinanze Nn.5286/13, 5287/2013, 5288/2013/5911/2013 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal Comune di Carsoli condannandolo al pagamento di € 11.338,36, che è l'importo corrispondente alla maggiore imposta versata, a seguito di accertamento effettuato nel corso degli anni dal comune, dalla Sig.ra Simoniati Adriana;
- Che tale spesa è riconducibile a un debito fuori bilancio ai sensi del comma 1, lettera a) del citato art. 194;
- Che la spesa complessiva quantificata in euro 11.338,36, trova copertura nel bilancio 2015 all'intervento 1010408, cap. 24750;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla regolarità Tecnico-Amministrativa e sulla regolarità Contabile da parte dei rispettivi Responsabili;

Ai sensi del D. Lgs. 267/2000,

ESPRIME

Parere Favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

SUGGERISCE agli Organi competenti di procedere al pagamento dei debiti fuori bilancio già riconosciuti, nel più breve tempo possibile, al fine evitare il maturare di oneri aggiuntivi dovuti ai ritardi nell'esecuzione degli stessi pagamenti e che potrebbero generare altri debiti fuori bilancio.

RACCOMANDA gli uffici competenti del Comune di provvedere, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti che si riferiscono al riconoscimento del debito di cui all'oggetto.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott. D'Argento Roberto

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to: Alessandra Zazza

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno 18.01.2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)

- E' copia conforme all'originale;

Dalla Residenza comunale, li 18.01.2016

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000, n.267);
- E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U. n.267/2000);

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line - come prescritto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

.....